



Comune di Milazzo
(Città Metropolitana di Messina)
1° Settore "Affari Generali e Politiche Sociali"
5° Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

DETERMINAZIONE N° 16 DEL 23.01.2018

OGGETTO: Concessione benefici L. 104/92 dipendente contrattista

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n. 112 del 05/12/2013;

VISTA la legge 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e modificata dalla L.R. 23/12/2000, n. 30;


VISTA la legge 15/05/1997, n. 127, recepita dalla L.R. 07/09/1998, n. 23;

RITENUTO di dovere fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

1. di fare propria, e quindi approvare la proposta di determinazione relativa all'oggetto, che è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
2. di disporre la tempestiva trasmissione della presente, a cura del responsabile del Procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nell'allegata proposta.

Il Dirigente
(Dott. Melfe Bucolo)





COMUNE di MILAZZO

1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali
5° Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

Proposta di Determinazione

Oggetto: Concessione benefici L. 104/92 dipendente contrattista -

Premesso che, con istanza assunta al prot. n. 2042/384 del 18/01/2018, la dipendente contrattista, in servizio presso il 1° Settore, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 104/92;

Visto il Verbale datato 13/12/2017 dell'apposita Commissione Medica Locale per l'accertamento degli stati di invalidità civile dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dal quale si evince che il padre della richiedente, è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L.104/92);

Richiamato l'art. 33, comma 3 della Legge 104/92 in base al quale il dipendente pubblico o privato che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa;

Visto che il C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL. stipulato il 06/07/1995, dispone all'art. 19, comma 6 che "i permessi di cui all'art.33, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere alla suddetta dipendente, sulla base della documentazione presentata, dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall'art.33, comma 3 della Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere da mese di febbraio c. a.;

Preso atto che l'accertamento non è soggetto a revisione, giusto quanto riportato nel suddetto verbale;

Ritenuto di dover riconoscere il diritto oggetto dell'istanza della dipendente in premessa citata;

Vista la legge 104/92;

Visto l'art. 19 della legge 53/2000 che modifica l'art. 33 della legge 104/92;

Visto il D. Lgs n. 112 del 26/06/2008 ;

